


COMUNE DI BREGANZE
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA
MORTUARIA**



Approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 27.11.2019 e modificato con deliberazione di C.C. n. 58 del 29.12.2020.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Disposizioni Generali

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – Periodo di Osservazione dei Cadaveri

- Articolo 6 Periodo di osservazione e trasferimento durante il periodo di osservazione
- Articolo 7 Riduzione
- Articolo 8 Precauzioni

CAPO III – Depositi di Osservazione ed Obitori

- Articolo 9 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO IV – Feretri

- Articolo 10 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 11 Fornitura gratuita di feretri

CAPO V – Trasporti Funebri

- Articolo 12 Modalità di trasporto e percorso
- Articolo 13 Trasporti funebri
- Articolo 14 Trasporti a pagamento
- Articolo 15 Orario dei trasporti
- Articolo 16 Norme generali per i trasporti
- Articolo 17 Riti religiosi
- Articolo 18 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 21 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 22 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 23 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

CAPO VI – Riscontro Diagnostico

- Articolo 24 Casi di riscontro
- Articolo 25 Riscontro su portatori di radioattività
- Articolo 26 Risultati dei riscontri

CAPO VII – Rilascio di Cadaveri a Scopo di Studio

- Articolo 27 Rilascio di cadaveri a scopo di studio
- Articolo 28 Rilascio di ossa a scopo di studio
- Articolo 29 Commercio di salme e di resti mortali

CAPO VIII – Autopsie e Trattamenti per la Conservazione del Cadavere

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – Cimiteri

- Articolo 31 Elenco cimiteri
- Articolo 32 Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 33 Custodia
- Articolo 34 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 35 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Articolo 36 Ammissione nei cimiteri delle frazioni
- Articolo 37 Diritto di sepoltura
- Articolo 38 Registrazioni
- Articolo 39 Deposito dei registri

CAPO II – Disposizioni Generali e Piano Regolatore Cimiteriale

- Articolo 40 Disposizioni generali
- Articolo 41 Planimetrie dei cimiteri
- Articolo 42 Ampliamento e costruzione nuovi cimiteri

CAPO III – Dotazione Cimiteriali

- Articolo 43 Camera mortuaria
- Articolo 44 Sala per autopsie
- Articolo 45 Ossario e cinerario comune

CAPO IV – Inumazione e Tumulazione

- Articolo 46 Inumazione
- Articolo 47 Cippi, copritombe e lapidi
- Articolo 48 Tumulazione
- Articolo 49 Deposito provvisorio

CAPO V – Esumazioni ed Estumulazioni

- Articolo 50 Esumazioni ordinarie
- Articolo 51 Esumazioni straordinarie
- Articolo 52 Estumulazioni
- Articolo 53 Estumulazioni straordinarie
- Articolo 54 Competenze e diritti
- Articolo 55 Oggetti da recuperare
- Articolo 56 Disponibilità dei materiali
- Articolo 57 Rifiuti

CAPO VI – Cremazione

- Articolo 58 Crematorio
- Articolo 59 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 60 Urne cinerarie
- Articolo 61 Consegna dell'Urna cineraria
- Articolo 62 Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione
- Articolo 63 Dispersione delle ceneri
- Articolo 64 Registro per la cremazione

CAPO VII – Polizia dei Cimiteri

- Articolo 65 Orario
- Articolo 66 Disciplina all'ingresso
- Articolo 67 Divieti speciali
- Articolo 68 Riti funebri

Articolo 69 Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 70 Sepolture private
- Articolo 71 Durata delle concessioni
- Articolo 72 Uso delle sepolture private
- Articolo 73 Manutenzione
- Articolo 74 Revoca della concessione
- Articolo 75 Decadenza della concessione
- Articolo 76 Estinzione della concessione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 77 Esecuzione dei lavori
- Articolo 78 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 79 Responsabilità – Deposito cauzionale
- Articolo 80 Recinzione aree – Materiali di scavo
- Articolo 81 Introduzione e deposito materiali
- Articolo 82 Orario di lavoro
- Articolo 83 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Articolo 84 Occupazione temporanea del suolo
- Articolo 85 Vigilanza
- Articolo 86 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II – IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

- Articolo 87 Funzioni-Licenza
- Articolo 88 Divieti

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 89 Mappa
- Articolo 90 Annotazioni in mappa
- Articolo 91 Registro delle operazioni cimiteriali
- Articolo 92 Schedario dei defunti
- Articolo 93 Scadenario delle concessioni

CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 94 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Articolo 95 Concessioni pregresse
- Articolo 96 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 97 Sanzioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, attraverso gli uffici dell'Ente, secondo le competenze ad essi assegnate in relazione al disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente in materia o delegate dal Sindaco.
3. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
4. La gestione dei cimiteri da parte di terzi è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che, all'interno dei cimiteri, siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune e delle ceneri in cinerario comune;
 - c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera g) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i cimiteri sono tenuti, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perché possano essere compilati cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 6

Periodo di osservazione e trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione o trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02.12.1975 n. 655 e successive modificazioni e il decreto 22 agosto 1994, n. 582, artt. 4 e 5.
2. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a. presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
 - b. presso la struttura obitoriale;
 - c. presso la casa funeraria;
3. Durante il periodo di osservazione, di cui all'art. 6 comma 1, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito dal domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.
4. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale dello stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
5. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 7

Riduzione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Il Sindaco potrà ordinare anche il trasporto della salma, mediante apposito mezzo chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione previsto per legge, disponendo la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Articolo 8

Precauzioni

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di igiene e decoro da usarsi sul cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita del medico necroscopo. Devesi, inoltre prevedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica, al fine di rilevare eventuali manifestazione di vita.

CAPO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 9

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. Qualora i locali del cimitero non siano idonei o il Comune ne sia sprovvisto, anche temporaneamente, saranno utilizzati i locali situati presso l'ospedale.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del servizio ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione ai sensi dell'art.11 della legge della Legge Regionale n.18/2010, in tal caso l'Impresa Funebre autorizzata lo comunicherà all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO IV

FERETRI

Articolo 10

Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto e' incaricato di pubblico servizio.

2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

3. Copia del verbale deve accompagnare il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Articolo 11

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del servizio prenderà accordi con il Comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'A.S.L. per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 13

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune, i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, posti in servizio da parte di privati, muniti di apposita autorizzazione di legge previo pagamento.
2. I Trasporti funebri a pagamento possono essere effettuati dalle imprese funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 14

Trasporti a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26.

Articolo 15

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in giorni ed orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 16

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni del D.P.R.n.285 del 10/09/1990; inoltre, Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria". Il trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
2. Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art.20 della legge Regionale n.18/2010 e' eseguito dall'impresa funebre, con personale appositamente formato, che provvede al confezionamento del feretro.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato/autorizzato presso il cimitero.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Articolo 17

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la legge 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'U.L.L.S, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al

primo comma.

Articolo 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'U.L.L.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.25 del DPR 285/90, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'U.L.L.S dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione o cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale redatto dall'addetto al trasporto , relativo alla verifica di cui all'art. 10.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salma per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 ed all'art. 26 della legge regionale Veneto n. 18/2010.

Articolo 22

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 60.

Articolo 23

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e devono disporre delle idoneità di cui all'art.21 DPR 225/90 ed all'allegato A) alla D.G.R. Veneto n. 982 del 17 giugno 1914.

CAPO VI

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 24

Casi di riscontro

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961 n. 83.
2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
3. Su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco visto l'art. 37 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e visto l'art. 3 della L.R. 78/80, può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo su proposta del Coordinatore Sanitario, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga, necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero, ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 25

Riscontro su portatori di radioattività

1. Quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento (Art. 51 L.R. 18/2010).

Articolo 26

Risultati dei riscontri

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario o della casa di cura, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7, del D.p.r. 10.09.1990, n. 285.
2. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.u.l.l.s.s. 27.07.1934 n. 1265 e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VII
Rilascio di Cadaveri a Scopo di Studio

Articolo 27

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente Art. 14 L.R. Veneto n. 18/2010.

Articolo 28

Rilascio di ossa a scopo di studio

1. Il rilascio di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero può essere autorizzato dal Coordinatore della U.L.L.S. su richiesta scritta dei direttori di sale anatomiche a scopo didattico e di studio.

Articolo 29

Commercio di salme e di resti mortali

1. E' assolutamente vietato il commercio di salme, di parti anatomiche, di ossa e di resti mortali in genere.

CAPO VIII
Autopsie e Trattamenti per la Conservazione del Cadavere

Articolo 30

Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con la indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 31 *Elenco cimiteri*

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvate con R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- a) cimitero del Capoluogo;
- b) cimitero di Maragnole.

Articolo 32 *Disposizioni generali - Vigilanza*

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 43 della L.R. n. 18/2010.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del servizio.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V parte I D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione e tumulazione, sono riservate al personale addetto al cimitero, o apposita Ditta incaricata, il quale riceve istruzioni dal Responsabile del servizio il quale, a sua volta, collabora con l'ufficio tecnico e con l'ufficio dello stato civile.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 ed agli artt. 39 e 40 della L.R. N. 18/2010.
6. Il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda ULSS.

Articolo 33 *Custodia*

1. Il servizio di custodia dei cimiteri è affidata a personale dipendente del Comune, salvo che non si ricorra ad una gestione globale esterna.
2. Il custode del cimitero è incaricato di dare esecuzione al presente regolamento con particolare riferimento alle norme che attengono alla sorveglianza, alla pulizia ed ai servizi cimiteriali di competenza.
3. Il custode del cimitero riceve istruzioni dal Responsabile del servizio il quale, a sua volta, collabora con l'ufficio tecnico.
4. In particolare deve:
 - custodire le chiavi di entrata e dei locali siti nell'ambito dei cimiteri;
 - provvedere all'apertura ed alla chiusura dei cimiteri secondo gli orari stabiliti ed esposti agli ingressi degli stessi;
 - curare la pulizia e manutenzione di tutto il cimitero, compresi i piazzali esterni, con esclusione delle aree, tombe e sepolture private date in concessione;
 - eseguire gli scavi nelle misure prescritte, con eventuale ausilio di mezzi meccanici, e provvedere alla inumazione delle salme;
 - provvedere alla manutenzione di tutte le opere murarie di proprietà del Comune;
 - prestare la necessaria assistenza per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - segnalare i danni e proporre le riparazioni e le modifiche necessarie tanto alle proprietà comunali che alle concessioni ai privati;
 - provvedere alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi;

- dare esecuzione alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie disposte dal Responsabile del Servizio;
- accertare che per ogni sepoltura o movimento venga prodotta idonea documentazione e provvedere alla tempestiva annotazione nei registri.

Articolo 34

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. All'interno del Cimitero è possibile prevedere un'area destinata al seppellimento di feti e prodotti abortivi.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Articolo 35

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 34, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.
4. Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata o tumulata, se non sia accompagnata dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 D.P.R. 396/2000. La medesima autorizzazione è necessaria anche per le parti di cadavere ed ossa umane.

Articolo 36

Ammissione nei cimiteri delle frazioni

1. Nei cimiteri delle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori.

Articolo 37

Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non sia richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone decedute nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone decedute fuori dal Comune, ma che hanno in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata (tomba di famiglia) nel cimitero del Comune e delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali e/o

- socio sanitarie situate fuori comune;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
 - e) i resti mortali le ossa e le ceneri delle persone di cui alle lettere precedenti. (art.50 DPR 285/90 e art. 34 L.R. 18/2010).

Articolo 38

Registrazioni

1. Il custode o altro personale incaricato, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 35, 4° comma egli inoltre scrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione di cui all'art. 35, 4° comma, la data e l'ora di inumazione ed il numero portato dal cippo;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco; qualsiasi variazione avvenga in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione e trasloco di cadaveri o di ceneri.

Articolo 39

Deposito dei registri

1. I registri indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, presso il Comune.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 40

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero possono essere individuate aree riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 41

Planimetrie dei cimiteri

1. L'ufficio del Responsabile del servizio deve essere dotato di una planimetria in scala 1:5000 dei cimiteri esistenti nel territorio comunale, estesa anche alle zone circostanti e comprendente le zone di rispetto.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni e comunque quando siano state apportate modifiche od ampliamenti.

Articolo 42

Ampliamento e costruzione nuovi cimiteri

1. I Comune è tenuto alla pianificazione cimiteriale (art. 27 L.R. 18/2010 e D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014 – Allegato A).

CAPO III
DOTAZIONI CIMITERIALI

Articolo 43

Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
2. La camera mortuaria deve essere dotata dei normali arredi per la deposizione dei feretri e di quelli necessari per poter funzionare anche da deposito di osservazione, se quest'ultimo manca.
3. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche costruttive di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 44

Sala per autopsie

1. La sala per autopsie deve avere i requisiti prescritti per la camera mortuaria.
2. Deve inoltre essere dotata di buona illuminazione, di idoneo tavolo anatomico con canalizzazioni per lo smaltimento dei liquidi, nonché di un sistema per aspirare e rendere innocui i gas.

Articolo 45

Ossario e cinerario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune ed un cinerario comune (D.G.R. 433/2014). L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

CAPO IV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 46

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono comuni ed hanno una durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. I campi destinati alle inumazioni sono divisi in riquadri.
3. L'utilizzazione delle fosse deve iniziare da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Le fosse dovranno rispettare le dimensioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 433/2014.

Articolo 47

Cippi copritombe e lapidi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba delle dimensioni di ingombro massimo di cm 80x180, con altezza non

superiore a cm 20, e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 120 dal piano di campagna, e previa approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune. La data precisa di inizio dei lavori dovrà essere comunicata all'ufficio tecnico comunale con almeno 8 gg. di anticipo. I copritomba non dovranno in ogni caso eccedere le dimensioni dello scavo di inumazione, e rispettare gli allineamenti esistenti o previsti dal Comune.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 48

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

3. L'esecuzione della parete di chiusura di cui al comma precedente è a carico e cura del concessionario o dei famigliari. Tale servizio che sarà effettuato a mezzo Ditta appaltata dal Comune subito dopo l'introduzione del feretro, fatte salve forze di causa maggiore da concordare con il responsabile di servizio.

4. La misura di ingombro libero interno per tumulazioni in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo delle dimensioni di cm 70x30x30h. La chiusura esterna può essere fatta con semplice lastra di marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici.

5. Per le nicchie cinerarie individuali la misura non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo delle dimensioni di cm 30x30x50h.

6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

7. E' inoltre consentita la collocazione di una o più cassette contenenti resti mortali o di urne cinerarie in un unico tumulo.

8. Le sepolture per tumulazione, compresi i loculi aerati, dovranno inoltre rispettare quanto prescritto dalla D.R.G. n. 433 del 4 aprile 2014 (allegato A).

9*. E' consentita, previo pagamento di tariffa determinata dalla Giunta comunale e stipula di atto integrativo della concessione cimiteriale originaria, da cui risulti il rapporto di parentela tra i deceduti secondo le regole codicistiche:

a) la collocazione di cassette e/o urne cinerarie nei loculi già occupati da salma;

b) la tumulazione di salme in loculi già occupati da resti mortali (ossarietti o urne cinerarie).

**comma modificato con deliberazione di C.C. n. 58 del 29.12.2020*

Articolo 49

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 50

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio per un periodo di cinque anni, riducibili a due nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

4. L'esumazione straordinaria nominativa richiesta dai congiunti prima della normale rotazione, sarà autorizzata dal Responsabile del Servizio solo in presenza di gravi motivi, cremazione o traslazione, previo pagamento del diritto previsto.

5. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del servizio, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

6. L'inizio di operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Dette operazioni effettuate nel pubblico interesse, non sono soggette al pagamento di alcun diritto nei casi previsti dalla legge n. 26/2001.

7. Le ossa che si rinvennero durante le esumazioni ordinarie dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che chi ne abbia interesse faccia richiesta di raccoglierle in cassetta di zinco per il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 51

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari così come indicati nell'art. 52, comma 3, e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione .

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.p.r. 10/9/1990, n. 285.

3. In ogni caso l'operazione e' soggetta alla valutazione da parte dell'Ufficio incaricato circa la materiale eseguibilità, nel rispetto delle norme in materia di igiene pubblica e sicurezza dei

lavoratori.

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.s.l. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

6. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza dell'incaricato dal Comune, qualora fosse necessario può essere richiesto un parere all'U.L.SS.

7. Gli oneri saranno in ogni caso posti a totale carico dei richiedenti. Si applica quanto previsto dagli artt. 54-55-56-57.

Articolo 52

Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepoltura privata a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile del servizio.

2. L'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione, tuttavia prima di procedere all'estumulazione l'Amministrazione comunale procederà comunque, e quando possibile, ad un avviso verso il concessionario. A norma del successivo art. 93 il Responsabile di Servizio predispone annualmente l'elenco delle concessioni a scadenza, da pubblicare all'Albo Pretorio e nel cimitero per un congruo periodo di tempo.

3. Prima della data fissata per l'estumulazione, il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare all'Ufficio preposto una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico incarico.

4. Prima dell'estumulazione, su richiesta di uno dei soggetti indicati nel comma precedente, potranno essere asportati dal chiusino marmoreo la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, ecc.) e i ricordi in genere aggiunti dal concessionario da parte del personale cimiteriale e su richiesta consegnati ai famigliari interessati.

5. Qualora all'atto dell'estumulazione il feretro risulti fatiscente e la salma si trovi in condizioni di completa mineralizzazione, l'incaricato dal responsabile del servizio può consentire l'immediata raccolta dei resti ossei in cassetta di zinco.

6. È assolutamente vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse usate al momento della tumulazione.

7. Il Responsabile del servizio, su richiesta dei congiunti, può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di permanenza in tumulo, ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, l'incaricato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che la traslazione possa effettuarsi senza pregiudizio per la salute pubblica. Qualora il predetto incaricato constati la non perfetta tenuta del feretro può consentirne la traslazione, previa idonea sistemazione.

8. I costi della estumulazione sono comunque da porre a carico del concessionario o dei parenti del defunto. Qualora il Comune vi provveda direttamente, verrà inviata distinta di pagamento agli aventi titolo a norma del regolamento comunale di contabilità.

Articolo 53

Estumulazioni Straordinarie

(1) Si considerano straordinarie le operazioni di estumulazione realizzate prima della scadenza della concessione .

(2) L'estumulazione straordinaria per le salme sepolte da meno di vent'anni può essere

disposta dall'autorità giudiziaria, oppure richiesta dai soggetti indicati dall'art. 52, comma 3, per destinare la salma alla cremazione o per trasferirla in altra sepoltura, qualora ciò sia necessario per eseguire le volontà del defunto, non conosciute o non eseguite per cause di forza maggiore, al momento della tumulazione.

(3) La condizione prescritta all'ultimo periodo del comma precedente non è richiesta:

- a- quando si tratti di estumulare feretri tumulati da almeno quarant'anni in sepolture familiari perpetue o a scadenza, sempreché i resti o l'urna cineraria siano destinati ad essere collocati all'interno della stessa sepoltura o ad altra sepoltura in concessione dei familiari, o ad altro Comune;
- b- quando si tratti di estumulare feretri tumulati da più di vent'anni in sepolture familiari perpetue o a scadenza, rimaste prive di posti disponibili, sempreché il feretro sia destinato alla cremazione, salvo la completa mineralizzazione, e i resti o l'urna cineraria siano destinati ad essere collocati all'interno della stessa sepoltura o ad altra sepoltura in concessione dei familiari, o ad altro Comune; in questi due casi – lett. a) e b) si applicheranno le tariffe dell'estumulazione ordinaria in quanto trattasi di resti mortali..
- c- quando si tratti di estumulare un feretro da un loculo per essere traslato in una sepoltura di famiglia, perpetua o a scadenza, o per essere trasportato in altro Comune.

(4) Gli oneri saranno in ogni caso posti a totale carico dei richiedenti. Si applica quanto previsto dagli artt. 54-55-56-57.

Articolo 54

Competenze e diritti

1. Le esumazioni e le estumulazioni, quando richieste dai familiari o da aventi titolo sono eseguite a cura e spese dei richiedenti, alla presenza dell'incaricato alla custodia del cimitero, servendosi di operatori cimiteriali e/o ditta aggiudicataria di detto servizio.
2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono effettuate secondo le indicazioni del Responsabile del servizio ed in osservanza delle prescrizioni di legge, eventualmente sentita l'U.L.S.S.
3. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 70 D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento, quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Articolo 55

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 56

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni ordinarie e straordinarie o alla scadenza delle concessioni, se non richiesti in precedenza dagli aventi diritto, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
6. Per le estumulazioni straordinarie da loculo il chiusino marmoreo dovrà essere restituito come consegnato dal Comune.

Articolo 57

Rifiuti

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni ordinarie e straordinarie, nonché gli altri rifiuti provenienti dalla attività cimiteriale, che non siano resti umani, ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 152 del 03.04.2006, sono classificati come rifiuti urbani; la loro gestione ed il loro smaltimento sono disciplinati dagli art. 12 e 13 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

Lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni è a carico dei proprietari/concessionari delle tombe e dei loculi. Per la relativa gestione e trasporto, gli interessati dovranno avvalersi di ditte autorizzate iscritte all'apposito Albo Gestori Ambientali in cat.1. Lo smaltimento dovrà essere effettuato presso un impianto autorizzato (preferibilmente all'Impianto di Termovalorizzazione di Schio gestito da Alto Vicentino Ambiente s.r.l.).

2. Gli altri rifiuti, quali i rifiuti non pericolosi provenienti dai locali del cimitero, quelli provenienti dallo spazzamento dei viali ed i rifiuti vegetali sono classificati come rifiuti urbani.

CAPO VI CREMAZIONE

Articolo 58

Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino e/o disponibile, salve eventuali future convenzioni, in tal caso si avvarrà di tale impianto.

Articolo 59

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi

degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 60

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, tumulazione, inumazione o dispersione.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.

4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

5. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio o del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

6. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'affidatario oppure consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 61

Consegna dell'Urna cineraria

1. La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata all'esecutore della volontà del defunto, in caso di mancata indicazione, come segue:

a) per la conservazione in area cimiteriale:

- al coniuge o, in mancanza al parente più prossimo o suo delegato;

- all'impresa di onoranze funebri cui è stato commissionato il servizio funebre;

- all'operatore cimiteriale incaricato che dovrà provvedere alla tumulazione o interrimento in spazi appositi;

b) per affidamento in abitazione:

- al soggetto affidatario o suo delegato;

c) per dispersione:

- al coniuge, o in mancanza, al parente più prossimo al defunto o suo delegato;

- al rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. B), n.2, dell'art.3 della legge n.130/2001;

Articolo 62

Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione

1. L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione potrà essere richiesto dal coniuge o da altri familiari del defunto, col consenso scritto degli aventi diritto.
2. L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, o altri locali a sua disposizione, comunque in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.
3. In qualsiasi momento il Responsabile del servizio potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.
4. L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate al primo comma del presente articolo,
5. Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. In casi di trasferimento della residenza in altro Comune, egli dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.
6. Nell'ipotesi di immigrazione a Breganze di una persona affidataria di urna cineraria è fatto obbligo di comunicare la circostanza al Responsabile del Servizio.
7. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo che intendono conservare l'urna in affidamento, dovranno darne comunicazione al Comune, oppure restituire l'urna al Cimitero.
8. E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.

Articolo 63

Dispersione delle ceneri

1. Lo spargimento delle ceneri in area cimiteriale o in natura avviene in conformità della scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art.3, lett.b), numeri 1 e 2 della legge 30/03/2001 n.130.
2. Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori
3. Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all'interno del territorio del Comune, devono essere osservate le prescrizioni indicate dall'art.50 della legge regionale 4 marzo 2010, n.18, ed inoltre è vietato lo spargimento:
 - a- a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
 - b- all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi o giardini pubblici;
 - c- a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
 - d- in aree di terreno coltivato;
 - e- all'interno di edifici o manufatti;
4. La dispersione nei fiumi o torrenti, all'interno del territorio comunale, avviene attraverso lo sversamento delle ceneri in acqua.
5. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge o al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.
6. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è eseguita dagli operatori cimiteriali mediante interrimento delle sole ceneri. E' vietata l'aspersione superficiale.

Articolo 64

Registro per la cremazione

1. Nel registro per la cremazione previsto dall'art.48 della legge regionale 4 marzo 2010, n.18, sono inserite, secondo un ordine temporale, le dichiarazioni che potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa.
2. L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso concessa quando siano adempite le condizioni prescritte dall'art.3, lettera b) della Legge 30/03/2001, n.130.
3. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art.602 del codice civile, il Servizio cimiteriale

provvederà alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.

4. Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione, come disposto dall'art.620 del codice civile.

5. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

6. In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al terzo comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.

7. In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica. L'interessato dovrà essere informato che questa iscrizione vale solo in Regione Veneto.

8. Su richiesta scritta dell'interessato, o degli aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione e dell'eventuale atto redatto nella forma di cui all'art.602 c.c. se conservato presso il Servizio cimiteriale.

CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 65 *Orario*

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 66 *Disciplina dell'ingresso*

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione dei cani-guida per non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai minori di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita.

Articolo 67 *Divieti speciali*

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui

- tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
 - m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria

Articolo 68

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

Articolo 69

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 56 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 70

Sepulture private

1. Per le sepolture private può essere concesso, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, tombe a terra, celle, cappelle, ecc.).
4. Il rilascio della concessione è regolato da un contratto di concessione contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la persona, in caso di loculo, a cui è destinato, che deve essere residente in Breganze
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
5. i loculi saranno dati in concessione a cittadino breganzese, mano a mano che se ne presenti la necessità
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. La concessione non può essere rilasciata oppure può essere revocata a chi arrivi a farne oggetto di lucro o speculazione.
8. Canoni, diritti e tariffe vanno pagati anticipatamente all'atto della richiesta del servizio e comunque prima dell'esecuzione dell'operazione o servizio cimiteriale e della sepoltura.

Articolo 71

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui al precedente art. 70 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 285/90, la durata delle concessioni è così fissata:
 - a) in 99 anni per le aree ed i manufatti destinati alle sepolture per famiglie, collettività o istituzioni;
 - b) in 30 anni per i loculi individuali e per i biloculi;
 - c) in 30 anni per le celle-ossario e per le nicchie cinerarie.
3. Per casi di necessità l'Amministrazione comunale può concedere l'uso di loculi singoli per periodi inferiori ad un anno. La tariffa per tale periodo sarà determinata proporzionalmente alla tariffa annuale approvata dalla Giunta Comunale. Alla scadenza della concessione temporanea il concessionario può chiedere di prolungare la concessione o di far cremare la salma.
- 4*. Non è consentito il rinnovo delle concessioni alla scadenza nel caso in cui manchi**

l'effettiva esigenza di utilizzo oppure sia decorso il periodo di n. 30 (trenta) anni dal decesso della salma che occupa il loculo.

E' consentito il rinnovo della concessione cimiteriale, previo pagamento della relativa tariffa fissata dalla Giunta comunale, nel caso in cui non siano decorsi 30 (trenta) anni dal decesso. Il rinnovo è formalizzato con il rilascio di una nuova concessione.

Il rinnovo può essere concesso per n. 30 (trenta) oppure per 15 (quindici) anni, in relazione al periodo di tempo necessario per il raggiungimento del 30° anno dal decesso.

5*. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di pagamento della tariffa; se il rilascio della concessione è antecedente all'effettivo utilizzo del loculo o delle cellette ossario in quanto i manufatti sono in costruzione, la concessione decorrerà dalla dichiarazione di agibilità e dal relativo possesso.

6. La rinuncia alla concessione di sepoltura distinta è ammessa solo a favore del Comune, il quale indennizzerà i concessionari rinunciatari sulla base dei seguenti criteri:

a) per rinuncia tombe, nicchie, loculi o cappelle utilizzati: rimborso dell'80% (ottanta per cento) del diritto versato;

b) per rinuncia tombe, nicchie, loculi o cappelle mai utilizzati: rimborso del 100% (cento per cento) del diritto versato;

c) ulteriore riduzione del diritto versato pari al 3% (tre per cento) annuo dell'importo versato per ogni anno o frazione dello stesso di utilizzo della concessione.

7. La scadenza delle concessioni è comunicata, con 90 giorni di anticipo, ai concessionari o aventi causa, oppure, se non reperibili, sarà esposta per uguale periodo di 90 giorni all'ingresso del cimitero. Trascorso tale termine il Comune entra nel possesso e nella piena disponibilità del manufatto oggetto della concessione.

**comma modificato con delibera di C.C. n. 58 del 29.12.2020*

Articolo 72

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 70, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il concessionario del sepolcro può indicare i familiari a cui intende riservare l'utilizzo del sepolcro. In mancanza di espresse indicazioni da parte del concessionario, si presume che il sepolcro sia destinato ad accogliere le salme, i resti o le ceneri dello stesso, degli ascendenti, del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi, sono esclusi i collaterali, anche se fratelli del concessionario, salvo che questi sia deceduto senza discendenza.

3. Salvo diversa indicazione del concessionario, l'utilizzo del sepolcro da parte di tutti gli aventi diritto avviene secondo un criterio temporale, rispetto al momento del decesso.

4. Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il concessionario può attribuire il diritto di sepolcro anche a persone estranee alla sua famiglia, a lui legate da vincoli affettivi o di riconoscenza.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

8. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone, che hanno titolo sulla concessione ai sensi del comma 2, sono tenuti a darne

comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Articolo 73 *Manutenzione*

1. Il concessionario di una sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in buono stato manutentivo ed in condizioni di decoro;
2. In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste anche nei colombari, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del manufatto, ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, Il Responsabile di Servizio potrà disporre l'estumulazione del feretro e la reinumazione in campo comune. In quest'ultima ipotesi il Comune procedente addebiterà al concessionario gli oneri relativi.
3. Qualsiasi lavoro o intervento realizzato dal concessionario sulla sepoltura deve essere effettuato con modalità tali da non compromettere l'integrità del bene concesso e da non costituire alcun pericolo, attuale o futuro, per i visitatori o per beni circostanti.
4. Il concessionario è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al comune o a terzi derivanti dalla carente manutenzione, da vizi costruttivi o dipendenti dai lavori ed interventi sulla sepoltura eseguiti o commissionati da egli stesso.
5. In caso di più concessionari, essi hanno l'onere di indicare formalmente la persona tra loro che, ferma la responsabilità solidale di tutti, assuma l'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione. In mancanza, saranno ritenuti parimenti legittimati tutti i concessionari, disgiuntamente tra loro.

Articolo 74 *Revoca della concessione*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 96, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 75 *Decadenza della concessione*

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, per inosservanza delle prescrizioni non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione a seguito di almeno due solleciti scritti;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f) quando venga eseguita una estumulazione straordinaria precedente alla scadenza naturale

del termine della concessione di cui al 2° comma dell'art. 71.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e all'esterno del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'incaricato del servizio di polizia mortuaria.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
6. Dopodiché il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 76

Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per:
 - scadenza naturale del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 71;
 - estumulazione straordinaria precedente alla scadenza naturale del termine della concessione di cui al 2° comma dell'art. 71;
 - soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, a spese degli interessati collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE FUNEBRI

Articolo 77

Esecuzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i concessionari dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'Area tecnica da rilasciarsi dietro presentazione di istanza.
3. Per le semplici riparazioni, per gli interventi che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, basterà dare comunicazione scritta all'Area tecnica specificando la tipologia dei lavori e durata temporale della permanenza all'interno del cimitero;
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. E' fatto assoluto divieto, al concessionario o suoi incaricati, l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura e servizi di proprietà del Comune di Breganze (scale, attrezzi per la movimentazione di materiale, linea di fornitura energia elettrica, servizio idrico, fognario, ecc.) che dovranno essere autonomamente e privatamente reperiti.

Articolo 78

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepulture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepulture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa, oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepulture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepulture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 79

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepulture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Per lavori e interventi di particolare importanza e/o complessità, ad insindacabile giudizio del

responsabile dell'Area tecnica, potrà essere richiesta dal Comune al concessionario, un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e a copertura di eventuali danni arrecati a tombe limitrofe, terze persone e cose e/o aree pubbliche. La cauzione verrà svincolata al completamento delle opere autorizzate, su richiesta scritta del concessionario.

Articolo 80

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Area tecnica;
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 81

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 82

Orario di lavoro

1. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del servizio.
2. E' fatto obbligo di sospendere i lavori durante e per tutta la durata delle funzioni religiose che si dovessero svolgere in giorni infrasettimanali (es. riti funebri, ecc.).

Articolo 83

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 84 Occupazione temporanea del suolo

1. La superficie occupata deve essere recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
2. Per l'occupazione del suolo comunale (fuori dal muro di cinta del cimitero) trovano applicazione le tariffe disposte dal comune, nonché la normativa prevista dal decreto legislativo 507/93.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500,00 Euro.

Articolo 85

Vigilanza

1. L'Area tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla

legge.

2. Nel caso in cui sia stato versato un deposito cauzionale (*Articolo 79*), l'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere autorizzate e nel caso di risultato favorevole, provvede alla restituzione della cauzione secondo le modalità di cui all'art. 79.

Articolo 86

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte di persone o ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II

IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 87

Funzioni – Licenza

1. Le imprese che svolgono attività funebre possono svolgere:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
- c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. 18/2010 ed alla D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014 (allegato A).

3. Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.

4. E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

Articolo 88

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di

degenza;

- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 89

Mappa

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 90

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la data del seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo (atto di concessione);
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 91

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe.

Articolo 92

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 90, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

Articolo 93

Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 94

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore
2. Il precedente regolamento comunale di polizia mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 95

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 94 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo le concessioni perpetue che estinguono la loro efficacia come segue:

per le tombe di famiglia ed aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, allo scadere dei 99 anni dalla data del 30/09/2003 data di entrata in vigore del precedente regolamento. A tal fine saranno rispettate le norme prescritte in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge del 7.8.1991 n. 241. In caso di irreperibilità degli interessati aventi titolo, il provvedimento definitivo sarà pubblicato come previsto dall'art. 94, comma 1°.

Articolo 96

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 97

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 53 della L.R. n. 18/2010 e, per quanto non ivi previsto, a sanzione amministrativa pecuniaria, da € 25,00 a € 500,00, a' sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt.. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La mancata osservazione degli obblighi imposti dal presente regolamento, sarà rilevata con preventiva e idonea diffida ad adempiere al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili. Le spese, per il ripristino dei luoghi che potrà essere disposto a cura dell'Amministrazione, saranno a carico del contravventore.